

**D.g.r. 27 gennaio 2010 - n. 8/11091**

**Piano assicurativo regionale in favore delle imprese agricole a tutela dei danni derivanti dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sulle produzioni vegetali**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. n. 31/2008 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» ed in particolare gli artt. 19 «Interventi a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali», 20 «Consorzi di difesa delle produzioni agricole» e 27 «strumenti di intervento finanziario»;
- il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», nonché le modifiche apportate dal d.lgs. n. 82 del 18 aprile 2008, che:
  - agli artt. 1 e 2 promuovono gli interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, colpite da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, (entro i limiti e le risorse disponibili sul Fondo di Solidarietà Nazionale, FSN), incentiva la stipula di contratti assicurativi e prevede, nel caso di produzioni vegetali, un contributo dello Stato fino al 50% del costo del premio della polizza;
  - agli artt. da 11 a 14 prevedono la costituzione degli organismi di difesa, (denominati Consorzi di Difesa e/o società cooperative agricole e organismi assimilati), detta norme per il loro funzionamento interno, attribuisce alla Regione i compiti di vigilanza sui medesimi e stabilisce i possibili interventi che i suddetti organismi di difesa possono attuare in favore dei propri associati;

- il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 «relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001», il quale prevede all'art. 12 che gli aiuti al pagamento di premi assicurativi sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni di cui al medesimo articolo, e in particolare se l'intensità lorda dell'aiuto non supera: a) l'80% del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifichi che sono coperte solo le perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali; b) il 50% del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifichi che sono coperte: i) le perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e altre perdite causate da condizioni atmosferiche; e/o ii) le perdite dovute a epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie;

- la notifica XA 396/2008 relativa ad «Aiuti per il pagamento dei premi assicurativi» notificata in esenzione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- il d.m. n. 102208 del 15 luglio 2004 relativo alle Modalità e procedure per l'erogazione del contributo statale sulla spesa assicurativa dei rischi agricoli;

- il d.m. n. 26078 del 28 dicembre 2007 di approvazione del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale per l'anno 2008 che, tra l'altro conferma la validità del Piano Assicurativo 2007 approvato d.m. 102971 del 27 dicembre 2006 ed elenca tipologie di produzioni e avversità assicurabili in forma agevolata e le relative garanzie;

- l'art. 1, comma 5-bis del d.lgs. n. 82 del 18 aprile 2008 che proroga la validità del Piano Assicurativo Nazionale 2008;

- il d.m. n. 12939 del 13 ottobre 2008 che stabilisce limiti e condizioni per le polizze che prevedono il contributo dello stato fino all'80% della spesa;

Preso atto che, per la Regione Lombardia, i rischi agricoli assicurabili nell'anno 2009 sono quelli elencati all'art. 1 del Piano Assicurativo Nazionale 2007 (approvato con d.m. 102971 del 27 dicembre 2006) con le integrazioni indicate nell'allegato 1 del Piano Assicurativo 2008 (approvato con d.m. 26078 del 28 dicembre 2007) prorogato ai sensi dell'art. 1, comma 5-bis del d.lgs. n. 82 del 18 aprile 2008;

Valutato dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che è indispensabile dare attuazione ad un Piano Assicurativo Regionale sperimentale per la difesa passiva delle produzioni agricole a garanzia dei danni derivanti da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali mediante integrazione del contributo statale previsto per il pagamento dei premi assicurativi stipulati nell'anno 2009 e successivi, in conformità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- definire una politica di sostegno alle imprese agricole per la diffusione, presso le stesse, di strumenti assicurativi, escludendo quindi, per le produzioni e relative avversità e garanzie previste nel Piano Assicurativo Nazionale e Regionale, altre forme di indennizzo del danno diretto ed indiretto di natura diversa da quelle del Piano medesimo;

- sostenere la stipula di polizze assicurative per la difesa passiva delle produzioni vegetali con un contributo integrativo regionale (come definito nell'allegato A, composto da n. 6 pagine parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) in considerazione del fatto che nell'attuazione istruttoria e di liquidazione del contributo statale le percentuali contributive previste dalla normativa comunitaria e nazionale non sono raggiunte;

- prevenire, ai fini di cui sopra, una spesa di € 1.500.000,00 che graverà sul capitolo 1586 del bilancio 2010;

Ritenuto pertanto, dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente:

- di sottoporre l'approvazione del Piano Assicurativo Regionale sperimentale a favore delle imprese agricole, quale tutela dei danni derivanti da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, come da allegato A) al presente provvedimento composto da n. 6 pagine quale parte integrante e sostanziale;

- di procedere all'applicazione del presente Piano a decorrere dalle polizze stipulate nell'anno 2009, in quanto le risultanze dei consuntivi vengono presentate alla Regione entro il primo trimestre dell'anno 2010;

Ravvisato che la concessione dell'aiuto per la stipula di polizze assicurative per la difesa passiva delle produzioni vegetali di cui alla presente deliberazione potrà avere luogo solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di cui all'art. 20 del Reg. (CE) n. 1857/2006;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il «Piano Assicurativo Regionale sperimentale, in favore delle imprese agricole, a tutela dei danni derivanti da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sulle produzioni vegetali», ad integrazione del contributo statale previsto per il pagamento dei premi assicurativi stipulati nell'anno 2009 e successivi, come da allegato A composto da n. 6 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di trasmettere alla Commissione europea ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Reg. (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006 la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

3. di stabilire che quanto previsto dalla presente deliberazione sarà attuato a seguito della conclusione favorevole della procedura di cui all'art. 20 del Reg. (CE) n. 1857/2006;

4. di dare atto che il Dirigente competente provvederà all'attuazione del Piano di cui sopra e alla determinazione delle modalità tecniche e operative con successivo atto;

5. di dare atto che la spesa presunta di € 1.500.000 trova disponibilità finanziaria sul cap. 1586 del bilancio 2010, e che le risorse si renderanno disponibili a seguito della reinscrizione dei fondi di cui all'art. 50 della l.r. n. 34/1978;

6. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

**PIANO ASSICURATIVO REGIONALE,  
IN FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE,  
A TUTELA DEI DANNI DERIVANTI  
DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ASSIMILABILI  
ALLE CALAMITÀ NATURALI  
SULLE PRODUZIONI VEGETALI**

**1. Premessa e finalità**

Il settore primario è e rimane fondamentale per la vita del genere umano, da esso dipende lo sviluppo dell'economia sociale e la tipicità dei prodotti, ma spesso si tende a sottovalutarlo e non viene ribadita a sufficienza la sua importanza.

L'attività agricola, a differenza di tutte le altre attività economiche, subisce un fattore imponderabile che è l'andamento meteorologico, ed è proprio in questa ottica che l'ente pubblico, congiuntamente al produttore agricolo, sente il dovere di garantire la continuità produttiva del proprio territorio mediante il sostegno dei costi di assicurazione dei prodotti e il mantenimento di una professionalità ed una cultura agricola da cui il genere umano, inserito in un contesto globale, non può prescindere.

Il presente provvedimento, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, ha l'obiettivo di promuovere, prioritariamente, interventi di difesa e prevenzione delle produzioni agricole vegetali per far fronte ai danni causati dalle avversità atmosferiche, mediante aiuti per il pagamento del premio assicurativo, integrativo a quello previsto dalla normativa nazionale.

Gli interventi, da attuarsi per il tramite dei Consorzi di difesa o altri organismi ad essi equiparati, concorrono al sostegno del reddito delle imprese agricole che stipulano polizze agricole agevolate dal contributo pubblico.

L'attuazione di detto Piano Assicurativo-Integrativo, inoltre, si pone l'obiettivo di far crescere fra gli imprenditori agricoli una cultura assicurativa che sia in grado di limitare i rischi dell'attività imprenditoriale attraverso la tutela del patrimonio e del reddito, ed una puntuale valutazione di costi e benefici.

Con il presente programma si prevede di erogare un contributo regionale alle imprese agricole ad integrazione delle provvidenze statali di cui al d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto dei limiti previsti dagli orientamenti comunitari in materia.

## 2. Riferimenti normativi

- La l.r. n. 31/2008 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» ed in particolare:
  - l'art. 19 «Accesso al fondo di solidarietà nazionale»;
  - l'art. 20 «Consorzi di difesa delle produzioni agricole»;
  - l'art. 27 «Strumenti di intervento finanziario in agricoltura»;
- il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 82 del 18 aprile 2008 che:
  - agli artt. 1 e 2 promuove gli interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, colpite da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, (entro i limiti e le risorse disponibili sul Fondo di Solidarietà Nazionale, FSN), incentiva la stipula di contratti assicurativi e, nel caso specifico di produzioni vegetali prevede un contributo dello Stato fino al 50% del costo del premio della polizza;
  - al capo III (artt. 11-14) si prevede la costituzione degli organismi di difesa, denominati Consorzi di Difesa e/o società cooperative agricole, nonché al riconoscimento di questi, da parte della regione territorialmente competente, ad attuare iniziative di difesa attiva e passiva in forma collettiva, sul territorio regionale;
- gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore Agricolo e Forestale 2007-2013, paragrafo V.B.3.1. lettera e) che auspicano un opportuno incoraggiamento, da parte degli Stati membri, agli agricoltori a sottoscrivere assicurazioni per migliorare la gestione dei rischi in agricoltura;
- il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 «relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001», il quale prevede all'art. 12 che gli aiuti al pagamento di premi assicurativi sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni di cui al medesimo articolo, e in particolare se l'intensità lorda dell'aiuto non supera: a) l'80% del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifici che sono coperte solo le perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali; b) il 50% del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifici che sono coperte: i) le perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e altre perdite causate da condizioni atmosferiche; e/o ii) le perdite dovute a epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie;
- la notifica XA 396/2008 relativa ad «Aiuti per il pagamento dei premi assicurativi» notificata in esenzione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- il d.m. n. 102208 del 15 luglio 2004 relativo alle Modalità e procedure per l'erogazione del contributo statale sulla spesa assicurativa dei rischi agricoli;
- il d.m. n. 26078 del 28 dicembre 2007 di approvazione del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale per l'anno 2008, che tra l'altro conferma la validità del Piano Assicurativo 2007, approvato con d.m. n. 102971 del 27 dicembre 2007 ed elenca le epizootie assicurabili in forma agevolata e relative garanzie;
- il d.m. n. 12939 del 13 ottobre 2008;
- l'art. 1, comma 5-bis del d.lgs. n. 82 del 18 aprile 2008 che garantisce la continuità alla copertura dei rischi qualora non venga approvato un nuovo Piano Assicurativo, consentendo l'applicazione del Piano precedente.

## 3. Tipologia degli aiuti regionali concedibili

Copertura assicurativa regionale dei rischi agricoli ad integrazione del contributo dello Stato nel rispetto delle stesse modalità e criteri previste dal programma assicurativo annuale di livello nazionale.

### 3.1 Garanzie e rischi assicurabili con il contributo integrativo della Regione Lombardia

Tutte le garanzie e rischi assicurabili, relativamente alle produ-

zioni vegetali, previsti dai Piani Assicurativi di livello nazionale in vigore al momento della stipula dei contratti di assicurazione.

## 4. Beneficiari

Le imprese agricole, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile che si assicurino per tramite i consorzi di difesa od altri organismi ad essi equiparati, per la difesa del reddito delle proprie aziende a difesa dei danni da avversità atmosferiche sulle produzioni vegetali.

## 5. Modalità applicative.

L'intervento si applica su tutto il territorio della Regione Lombardia per la copertura di eventi riconducibili ai rischi agricoli di cui al punto 3.1) e per i quali siano state stipulate polizze agevolate con contributi dello Stato nel corso dell'anno 2009 e successivi.

Possono aderire all'aiuto le imprese agricole che si impegnano a versare la quota contributiva se associate ad un consorzio di difesa, o altri organismi ad essi equiparati, nella misura stabilita annualmente dall'assemblea generale dei soci.

## 6. Entità degli aiuti

Contributo integrativo a copertura della differenza tra il costo effettivo della polizza ed il contributo concesso dal Piano Assicurativo Nazionale annuale e fino al limite del:

- a) 50% del costo dei premi assicurativi versati a copertura delle perdite dovute ai danni da avversità atmosferiche, per polizze stipulate senza il vincolo della soglia di danno;
- b) l'80% del costo dei premi versati a copertura delle perdite dovute ai danni da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, per le polizze stipulate con soglia di danno del 30%, in conformità alle disposizioni del d.m. n. 12939 del 13 ottobre 2008.

I contributi di cui ai punti a) e b) si applicano ai contratti stipulati nel corso dell'anno 2009 e successivi.

## 7. Limiti divieti e condizioni

- Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi;
- gli aiuti non devono essere limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie assicurative, né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro;
- l'intensità lorda dell'aiuto, calcolata al lordo di qualsiasi imposta diretta, non deve superare i limiti indicati al paragrafo 6, ai sensi del Reg. (CE) n. 1857/2006 art. 12;
- gli aiuti siano trasparenti, e cioè sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile *ex-ante* senza dover effettuare una valutazione di rischio;
- gli aiuti siano concessi a FMI attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- gli aiuti non siano concessi alle imprese in difficoltà;
- l'importo pagato dalla Regione per tramite dei Consorzi di Difesa e organismi assimilati deve essere usato solo per la compensazione dei premi assicurativi pagati dalle imprese agricole e deve risultare dalle scritture contabili;
- in relazione alla possibilità di cumulo:
  - i massimali d'aiuto suddetti si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto o all'attività sia finanziato interamente con risorse locali, regionali, nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità;
  - gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato, né con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all'art. 88, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (CE) n. 1698/2005, né con i contributi finanziari forniti dalla Comunità in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal Reg. (CE) n. 1857/2006;
  - gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* nel settore agricoltura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se tale cumulo dà luo-

go a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal Reg. (CE) n. 1857/2006;

- gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione, o aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione, o aiuti concessi in relazione alle spese per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- i dati dettagliati relativi agli aiuti esentati e contenenti tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle suddette condizioni (in particolare la qualifica di PMI) devono essere conservati per dieci anni, e forniti alla Commissione europea se richiesti; così come una relazione annuale sull'applicazione di questi aiuti.

#### **8. Procedure**

Le procedure inerenti alla presentazione delle domande, ai controlli, all'istruttoria, all'approvazione delle istanze, alla liquidazione dei contributi, nonché alle modalità di rendicontazione saranno definite dal Dirigente dell'Unità Organizzativa competente con proprio atto, in conformità alle disposizioni ministeriali.

Con medesimo atto si provvederà alla definizione del modello di domanda, delle modalità tecniche attuative del presente provvedimento.

(BUR20100115)

(5.1.0)

**D.g.r. 27 gennaio 2010 - n. 8/11096**

**Modifiche delle previsioni del Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) in materia di disciplina dell'utilizzo delle riserve di acqua naturale**